

Approvato con Delibera n. del

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'AVVOCATURA DELLO IACP DI CATANIA
E DI CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI**

INDICE

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione – Principi di autonomia

Art. 2 – Composizione dell'Avvocatura

Art. 3 – Segreteria amministrativa dell'Avvocatura

Art. 4 – Funzione dell'Avvocatura

Art. 5 – Assegnazione del patrocinio e delle consulenze

Art. 6 – Patrocinio e Difesa dell'IACP di Catania

Art. 7 – Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

Art. 8 – Ulteriore attività

Art. 9 – Doveri di collaborazione

Art. 10 – Dotazione strumentale dell'Avvocatura – Formazione

Art. 11 – Compensi professionali

Art. 12 – Criteri di Quantificazione dei compensi professionali

Art. 13 – Cause Transatte

Art. 14 – Liquidazione dei compensi professionali

Art. 15 – Criterio di riparto dei compensi professionali tra gli avvocati

Art. 16 – Retribuzione di risultato

Art. 17 – Pratica forense

Art. 18 – Incarichi esterni

Art. 19 – Incarico congiunto con Legali esterni

Art. 20 – Accesso agli atti

Art. 21 – Abrogazioni

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA
DELLO IACP DI CATANIA E DI CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione. Principi di autonomia

1. Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura dell'Istituto Autonomo per le Case Popolare per la Provincia di Catania, secondo le norme di legge (L. 247/2012), contrattuali e dei regolamenti dell'ordine forense e comunque secondo i principi da essi desumibili e definisce i principi che ne ispirano l'azione.
2. L'Avvocatura dell'Ente ha carattere permanente e stabile. Essa è normativamente informata, strutturalmente e funzionalmente, ai principi di autonomia e indipendenza di giudizio tecnico professionale rispetto agli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti, e nei confronti dei quali non sussiste gerarchia funzionale.
3. Ai sensi dell'art.23 della legge professionale (L.247/2012) e del Regolamento C.O.A di Catania è posto a capo dell'avvocatura un avvocato iscritto nell'elenco Speciale degli avvocati –dipendenti pubblici annesso all'Albo Forense con funzioni di responsabile –coordinatore.
4. Gli Avvocati esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità dall'apparato amministrativo ed agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa, neanche mediatamente attraverso la sottoposizione ad essi di questioni legali di ordinaria amministrazione o la loro partecipazione ad attività di ordinaria amministrazione.
5. Gli avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dei diversi apparati dell'Ente, con i quali si relazionano direttamente anche per l'istruttoria degli affari legali affidati, e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale, sia tra di essi che nei confronti del Responsabile –coordinatore dell'avvocatura.
6. L'IACP promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e

responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale.

7. La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore degli Avvocati non esclude il contestuale affidamento agli stessi degli incarichi di Elevata Qualificazione di cui all'art. 16 del CCNL del 16.11.2022 e relative indennità economiche.

8. Le mansioni svolte dagli Avvocati richiedono ogni giorno la presenza in servizio, senza vincoli d'orario nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie e ad ogni altra attività professionale esterna, ivi comprese le procedure di sfratto. L'Avvocato, pertanto, attestata la propria presenza con utilizzo del badge marcatempo. L'Organizzazione delle attività professionali degli avvocati e del personale amministrativo dell'Avvocatura è autonoma ed è affidata all'avvocato responsabile-coordinatore, fatta salva l'autonomia professionale dei singoli avvocati.

Articolo 2

Composizione dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura dello IACP, indicata nell'organigramma dell'Ente con la denominazione "Avvocatura" è dotata di avvocati togati, personale amministrativo e ausiliario secondo le previsioni della dotazione organica dell'Ente, reclutati ai sensi di legge. Gli avvocati dell'Avvocatura dello IACP sono iscritti all'elenco speciale dell'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 23 della legge 31.12.2012 n. 247.

2. Le spese d'iscrizione nell'elenco speciale nonché nell'albo per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori, sono a carico dell'Ente.

3. Secondo il disposto dell'art.23 L. 247/2012 è nominato, ai sensi del ROUS, del CCNL F.L. vigente e del Regolamento interno sugli incarichi di Elevata Qualificazione, un avvocato responsabile – coordinatore dipendente dell'Ente iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati ai sensi del predetto art.23.

4. L'avvocato responsabile-coordinatore, oltre allo svolgimento della propria attività professionale:

- assegna gli affari consultivi e contenziosi ai diversi avvocati in servizio in ragione delle competenze e conoscenze professionali possedute, della peculiare specializzazione di ciascun legale, della complessità della causa trattata e dei carichi di lavoro complessivi;
- coordina l'attività del servizio e soprintende all'organizzazione del medesimo;
- assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;
- riferisce annualmente al Presidente, nella qualità di rappresentante legale dell'Ente ed al Direttore Generale, ove nominato, sullo stato del contenzioso e l'attività svolta, presentando apposita relazione;

4. L'avvocato responsabile-coordinatore e gli avvocati rispondono esclusivamente al Legale Rappresentante dell'Ente dell'attività professionale loro affidata con mandato professionale e dell'organizzazione delle attività dell'Avvocatura.

5. La dotazione di personale togato, amministrativo ausiliario di supporto e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale è stabilita secondo le norme di legge e regolamentari, anche finanziarie, sentito il Direttore generale e l'avvocato Responsabile dell'Avvocatura, secondo criterio di adeguatezza alla quantità e tipologia di affari affidati all'Avvocatura.

Articolo 3

Segreteria amministrativa dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura si avvale del supporto del personale amministrativo e ausiliario stabilmente assegnato per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.

Il servizio amministrativo dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni:

- 1) Si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio;
- 2) Cura la fascicolazione dei fascicoli interni dei giudizi pendenti;

3) Si occupa della gestione cartacea di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;

4) Riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;

5) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti.

La segreteria amministrativa è, altresì, responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Avvocatura.

Le direttive per il funzionamento della Segreteria amministrativa sono impartite dall'avvocato responsabile coordinatore, sentiti gli avvocati e, ove occorra, la Direzione Generale, nel rispetto ed a garanzia dell'autonomia organizzativa e di funzionamento dell'Avvocatura.

Articolo 4

Funzioni dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni nell'esclusivo interesse dell'Ente di appartenenza:

- contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell'IACP di Catania attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Istituto e la cura degli affari legali dell'Istituto, sia nelle cause attive, che passive sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;

- consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici dell'Istituto.

2. La funzione contenziosa è svolta, secondo le specifiche competenze professionali degli avvocati, nei:

a. giudizi amministrativi;

b. giudizi civili;

c. giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;

d. giudizi dinanzi alla Corte dei Conti;

e. giudizi penali, mediante l'esercizio dell'azione civile;

f. giudizi arbitrali;

g. giudizi tributari.

3. All'Avvocatura sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalle vigenti disposizioni professionali e deontologiche. In particolare, agli Avvocati è assegnata procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale dell'IACP, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle magistrature su richiamate, anche superiori ove vi sia personale togato iscritto all'albo speciale dei cassazionisti, ed ai collegi arbitrali.

4. L'Avvocatura, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse dell'Istituto, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati all'IACP quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio. In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

5. La funzione consultiva e di assistenza legale: con cui presta la propria consulenza e di assistenza tecnica in ogni materia connessa alle funzioni istituzionali dell'Ente, con esclusione di questioni di ordinaria amministrazione, nei confronti degli organi istituzionali di vertice e dei dirigenti dell'Istituto, ai quali assicura la propria assistenza legale per questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme

legislative, statutarie e regolamentari, per fini di legalità e correttezza delle funzioni di indirizzo ed amministrative.

Articolo 5

Assegnazione del patrocinio e delle consulenze

1. L'Avvocatura opera in modo unitario nel rispetto del principio di autonomia intellettuale ed indipendenza di giudizio tecnico-professionale di ciascun avvocato (art.23 L. n. 247/2012).
2. La trattazione degli affari legali, sia di natura contenziosa, che consultiva, viene assegnata a ciascun Avvocato dall'Avvocato Responsabile-coordinatore assicurando un'equilibrata suddivisione del lavoro e, ove occorra, anche con riferimento alla materia, in base alle specializzazioni di ciascun legale.

Articolo 6

Patrocinio dell'IACP di Catania

1. Il patrocinio e la difesa in giudizio dell'IACP, su proposta dell'Avvocato responsabile/coordinatore è conferito dal Legale Rappresentante dell'Ente mediante il relativo mandato professionale (procura), ai sensi dello Statuto dello IACP, in conformità alla determinazione di agire o costituirsi in giudizio secondo il parere di regolarità tecnico-professionale espresso dall'Avvocato-responsabile e quello di regolarità contabile espresso dal dirigente competente.

Articolo 7

Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

1. Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri all'Avvocatura sono:
 - il Legale Rappresentante;
 - il Direttore Generale;
 - i Dirigenti;
2. Il parere all'Avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e inequivoca indicazione del quesito che viene posto, implicante la soluzione di questioni di straordinaria amministrazione.

3. Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'oggetto su cui verte il parere, non sia necessario un supplemento di istruttoria o di studio implicante un termine maggiore.

4. I pareri resi dall'Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Legale Rappresentante e/o al Direttore Generale ove la natura degli stessi lo renda opportuno.

Articolo 8

Ulteriore attività

1. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Avvocatura svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale e provvede altresì, su richiesta del Direttore Generale a:

- rilasciare pareri su questioni di straordinaria amministrazione attinenti a proposta di regolamenti;
- partecipare, su richiesta del Direttore Generale e del Legale Rappresentante a riunioni, conferenze di servizio, gruppi di lavoro, per fornire supporto legale in qualsiasi materia di straordinaria amministrazione.

Articolo 9

Dovere di collaborazione

1. Le Aree dell'Istituto, i Dirigenti e i Responsabili di Servizio, sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

2. Le violazioni al dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Direttore Generale e al Legale Rappresentante, cui compete effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative.

Articolo 10

Dotazione strumentale dell'Avvocatura- Formazione

1. La dotazione strumentale è assicurata, su richiesta degli avvocati, in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente, secondo il criterio di adeguatezza alla quantità e tipologia di affari affidati all'Avvocatura.
2. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità, adeguatezza alle innovazioni tecnologiche e telematiche connesse all'attività processuale.
3. Gli avvocati e il personale in forza all' Avvocatura sono soggetti agli obblighi formativi previsti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 11

Compensi professionali

1. Agli Avvocati appartenenti all'Avvocatura, vengono corrisposti, come di seguito disciplinato, i compensi professionali, secondo quanto previsto dall'art. 9 D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014 e in conformità all'art. 20 lett. h del C.C.N.L. Funzioni locali del 16.11.2022.
2. I compensi vanno corrisposti agli Avvocati dell'Ente nei seguenti casi:
 - a) provvedimento favorevole all'Ente, definitivo del singolo procedimento giurisdizionale, con liquidazione giudiziale delle spese e competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
 - b) provvedimento favorevole all'Ente, definitivo passato in giudicato, con compensazione totale o parziale delle spese e competenze di giudizio.

In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore degli avvocati dell'Ente, avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.

3. Per "*provvedimenti favorevoli all'Ente*" si intendono tutti i provvedimenti giudiziali, comunque denominati (sentenze, decreti, decreti ingiuntivi non opposti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii idonei a definire il singolo procedimento giudiziario (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, etc.) nei quali:

- a) sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'Ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto nella causa decisa;
- b) sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

In relazione ai decreti ingiuntivi non opposti, la corresponsione dei relativi compensi potrà avvenire solo a seguito di recupero degli stessi nei confronti della parte soccombente.

4. Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'Ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale.

5. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente – previo effettivo recupero nei confronti di tale parte soccombente – sono corrisposti in favore degli Avvocati dell'Ente in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria.

6. Nel caso di successiva riforma del provvedimento giudiziale non definitivo con conseguente soccombenza per l'Ente trattandosi di provvedimento “non favorevole” l'Avvocato dovrà restituire quanto liquidato anche mediante compensazione con gli ulteriori compensi maturati per altri giudizi.

7. I compensi professionali sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi) e restano a carico del bilancio dell'Ente tutti gli altri oneri previsti dalle disposizioni vigenti.

8. I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati collocati a riposo o cessati dal servizio o dalla funzione, a qualunque titolo, per i 4 trimestri successivi alla data di quiescenza o cessazione dal servizio o dalla funzione, se gli stessi hanno partecipato al giudizio.

9. I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

Articolo 12

Criteri di quantificazione dei compensi professionali

1. Per l'attività professionale svolta nei giudizi innanzi alle autorità giudiziarie di ogni giurisdizione, amministrativa, ordinaria e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, agli avvocati dell'Avvocatura dell'Ente spettano i compensi professionali, in caso di esito favorevole nelle quali è parte l'IACP, secondo i parametri ed i criteri di seguito specificati.

A) procedimenti con esito favorevole e condanna alle spese della controparte: nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell'ente è quello determinato e liquidato dal Giudice in sentenza a titolo di onorario (escluse le spese generali e le spese vive espressamente liquidate sotto qualunque denominazione) nella misura pari all'80%. Il restante 20% e le spese generali e le spese vive espressamente liquidate sotto qualunque denominazione, viene acquisito al bilancio dell'Ente a copertura forfettaria sia delle spese generali sia delle spese vive e sia delle eventuali spese di domiciliazione e spese di funzionamento che l'Ente sostiene;

B) procedimenti con esito favorevole ma con compensazione delle spese: nel caso di pronunce favorevoli per l'ente con compensazione integrale delle spese legali, la determinazione dei compensi è effettuata in applicazione dei valori delle tabelle allegate al DM 55/2014 e ss.mm.ii. (D.M. n. 147/2022) ridotte del 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del 70% per la fase istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 DM 55/2014. Ai fini dell'applicazione dei suddetti parametri le cause di valore indeterminabile si considerano di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00 ai sensi dell'art. 5 c. 6 del DM 55/2014 e s.m.i.

Per le cause di valore determinato superiore ad euro 520.000,00 si applicano i parametri previsti dal superiore punto con esclusione di qualunque maggiorazione.

Per le liti cd. “seriali” da intendersi quali controversie promosse da o nei confronti di soggetti diversi aventi identica posizione processuale e che non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, in numero superiore a 1, il compenso liquidabile (escluse le spese generali e le spese vive espressamente liquidate sotto qualunque denominazione) secondo le previsioni di cui al presente comma è ridotto del 20% ai sensi dell'art. 4 del DM 55/2014 e s.m.i.

Gli onorari come sopra determinati (escluse le spese generali) saranno liquidati nella misura pari all'80%.

C) Fermo restando quanto previsto dal presente articolo lettera B, nelle cause davanti agli organi di Giustizia Tributaria – i provvedimenti si intendono favorevoli solo quando il ruolo viene totalmente annullato dalla sentenza della Commissione Tributaria adita.

In caso di accoglimento parziale, senza liquidazione delle spese di lite, il valore della causa ai fini della quantificazione del compenso secondo i parametri di cui alla lett.

B) sarà determinato in relazione all'ammontare della somma di imposte, tasse, accessori e sanzioni riduttivamente accertate dalla sentenza.

D) I compensi professionali – sia quelli derivanti da liquidazione dell'organo giurisdizionale (art. 9, 3^a co. L. 114/2014) sia quelli derivanti da compensazione delle spese di lite (art. 9, 6^a co. L. 114/2014) – possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo (art. 9, 7^a co. L. 114/2014).

Ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del d.l. 90/2014, convertito dalla l. 114/2014, in tutti i casi di pronuncia con compensazione integrale delle spese, agli avvocati in servizio presso l'Avvocatura sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari e contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto. La somma a tal fine annualmente stanziata dall'Ente, al netto delle ritenute previdenziali, è ripartita tra gli avvocati dipendenti nella misura e con le modalità previste nel presente regolamento. Lo stanziamento annuale, rapportato alla quantità e tipologia del contenzioso da cui sorgono le obbligazioni, secondo i principi contabili di veridicità ed adeguatezza, non può comunque superare lo stanziamento relativo all'anno 2013 come richiamato nella determina n° 450 del 23/07/2020.

E) Nessun compenso verrà corrisposto agli avvocati interni sia per l'attività stragiudiziale, sia per tutte le attività a favore dell'ente dirette al componimento bonario delle questioni sorte tra l'ente e utenti o tra l'ente e fornitori, che possono risultare de facto o di diritto favorevoli per l'istituto, sia per gli atti di definizione dei procedimenti giudiziari che non presuppongono una pronuncia sulle questioni processuali e di merito e che, talora, nemmeno comportano una decisione sulle spese (come, ad esempio, nell'ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo e di contestuale estinzione del giudizio, disciplinata dal nuovo testo dell'art. 309 c.p.c), considerato che in tali ipotesi l'attività professionale trova ristoro nello stipendio tabellare.

F) In caso di decreti ingiuntivi e sfratti per morosità qualora l'assegnatario avvii una procedura di rateizzazione il compenso potrà essere liquidato solo in caso di recupero integrale delle spese di lite nei termini di cui all'art. 6 della *"Direttive per il recupero delle morosità arretrate degli Istituti Autonomi per le Case popolari della Sicilia"* del 2.12.2014. Nel caso di accordi che prevedano termini di rateizzazione diversi le spese legali saranno imputate nella misura del 50% delle rate effettivamente versate dall'assegnatario.

Articolo 13

Cause transatte

1. Per i giudizi transatti o conciliati, ove la transazione/conciliazione preveda che la controparte versi le somme a titolo di rifusione o compartecipazione alle spese di lite, le stesse saranno corrisposte a titolo di compenso professionale secondo quanto previsto dai precedenti artt. 12 lett. A).
2. Qualora la transazione preveda la compensazione integrale delle spese di causa, i compensi professionali saranno corrisposti in applicazione dei criteri di cui precedenti artt. 12 lett. B) .

Articolo 14

Liquidazione compensi professionali

La liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali avverrà con cadenza trimestrale.

I compensi saranno liquidati agli avvocati dell'ente solo a definizione del procedimento giudiziario come previsto dall'art. 12.

Per i procedimenti di cui all'art. 12 lett. A) la liquidazione è subordinata al previo effettivo recupero nei confronti della parte soccombente.

Con determina del Direttore Generale si procederà alla liquidazione dei compensi professionali sulla base delle notule - indicanti i compensi per le attività svolte - predisposte dall'avvocato che ha trattato la causa e su proposta dell'avvocato responsabile dell'Avvocatura, previa verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 12 lett. D). A tal fine ciascun avvocato presenta all'Avvocato responsabile-coordinatore una sintetica relazione riferita alle cause patrocinata per le quali è maturato il diritto al compenso. La relazione deve contenere l'indicazione specifica delle parti, dell'oggetto della controversia, degli estremi del provvedimento favorevole, nonché attestazione del passaggio in giudicato o di irrevocabilità e con indicazione delle principali prestazioni rese nelle singole fasi processuali, distinte per grado di giudizio.

Articolo 15

Criteri di riparto dei compensi professionali tra gli avvocati.

1. I compensi professionali verranno ripartiti tra gli avvocati dell'Ente secondo i criteri previsti dall'art. 9, comma 5 della L. n. 114/2014, in relazione al rendimento individuale, desunto in termini obiettivi, dallo svolgimento dell'attività di patrocinio ed in base alla puntualità degli adempimenti processuali e dell'attività consultiva sulla base di apposita relazione dell'avvocato responsabile-coordinatore.

Articolo 16

Retribuzione di risultato

1. Ai fini della determinazione della retribuzione di risultato, ai sensi dell'art 27 del CCNL Reg. AA.LL. del 14.9.2000, il Direttore Generale, d'intesa con l'Avvocato responsabile, valuterà l'applicazione di una decurtazione compresa tra il 10% ed il 20% in relazione al raggiungimento degli obiettivi propri dell'Avvocatura, salvo che la contrattazione decentrata integrativa non dovesse disporre diversamente. La retribuzione di risultato non erogata resta nella disponibilità del fondo per il trattamento accessorio.

Articolo 17

Pratica Forense

1. Presso l'Avvocatura dell'Istituto può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato.
2. La pratica forense non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso o altro emolumento, o instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, tuttavia su proposta dell'Avvocato Responsabile-Coordinatore, dopo 6 mesi di pratica forense, potrà essere corrisposta una somma a titolo di rimborso spese previa disponibilità in bilancio dell'Ente.
3. Presso l'Avvocatura dello IACP di Catania, anche in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania o con l'Università degli Studi di Catania potranno essere svolti stage formativi per un periodo non superiore a 12 mesi. Lo stage non darà diritto ad alcun emolumento, salvo una somma a titolo di rimborso spese, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 18

Incarichi esterni

1. Gli eventuali incarichi conferiti ai legali esterni dovranno rispettare quanto previsto dal presente articolo.
2. Con provvedimento motivato possono essere conferiti singoli incarichi di patrocinio ad avvocati esterni, specializzati nel settore o docenti universitari, nei seguenti casi:
 - a. cause nelle quali gli avvocati interni segnalino di non possedere adeguata competenza, come previsto dall'art. 12 del codice deontologico forense;
 - b. eccessivo carico di lavoro per i legali interni segnalato dai medesimi e rilevato dall'Avvocato-Responsabile tale da rendere difficoltosa la simultanea gestione della pratica;
 - c. cause di incompatibilità o altre situazioni di carattere eccezionale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso l'IACP l'albo degli avvocati di fiducia il cui aggiornamento avviene con cadenza annuale attraverso la pubblicazione di apposito avviso presso il sito on line istituzionale dell'Ente.
3. L'inserimento nell'albo avviene su istanza del professionista corredata da curriculum vitae che dovrà riportare:
 - l'indicazione delle eventuali precedenti collaborazioni professionali prestate in favore di Pubbliche Amministrazioni;
 - particolari specializzazioni in campo forense;
 - l'assenza di cause di incompatibilità ad assumere la difesa e/o rappresentanza dell'Ente.
4. L'incarico viene conferito secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento.
5. All'atto del conferimento dell'incarico, per il quale si stipulerà apposito disciplinare, ai sensi della L. 247/2012, sarà pattuito un compenso tra l'IACP e il professionista, nei limiti di quanto previsto dai parametri forensi di cui al DM 55/2014 e successivi aggiornamenti- oltre eventuali spese per contributi unificati, marche da bollo e notifiche.
6. Al fine di consentire al professionista incaricato di poter espletare in modo agevole il mandato, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico, verrà corrisposto un acconto pari al 20% dell'importo pattuito, oltre le spese per eventuali contributi unificati, marche da bollo e notifiche.
7. Nell'ipotesi di costituzione in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti dall'attuazione dei principi in argomento, è da considerarsi ammissibile una individuazione del professionista nell' albo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo con criteri di rotazione, o una scelta diretta ma motivata.
8. L'Avvocatura interna cura i contatti con i legali esterni incaricati.

Articolo 19

Incarico congiunto con Legali esterni

1. In caso di affidamento di incarico professionale ad avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto e/o disgiunto con gli avvocati dell'Ente, l'ammontare dei compensi professionali dovuti a questi ultimi è ridotto in proporzione alle attività

non svolte dall'Avvocatura interna; conseguentemente, i compensi spettanti agli Avvocati dell'Avvocatura interna, qualora il giudizio si concluda con esito favorevole all'Ente con recupero delle spese a carico della controparte o con compensazione integrale o parziale, verranno corrisposti per la parte residua in base ai criteri indicati negli artt. 12, 13 14.

Articolo 20

Accesso agli atti

1. In forza del segreto professionale e dell'obbligo di non divulgazione, già previsto dall'ordinamento professionale degli Avvocati, al fine di salvaguardare il principio di riservatezza, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
- b) atti difensivi e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b);
- d) pareri legali resi agli Uffici su questioni non di carattere generale.

Articolo 21 *Entrata in vigore. Abrogazioni*

1. A seguito dell'esecutività dell'approvazione del presente regolamento si intende abrogato il precedente regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura dell'IACP di Catania approvato con delibera C.d.A. n. 14/2023, ed ogni altra disposizione contenuta in altri regolamenti, equiordinati o subordinati, contrastante con il presente atto.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative alla corresponsione dei compensi professionali si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti giurisdizionali favorevoli depositati successivamente alla sua approvazione.